REPUBBLICA ITALIANA

Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 17

Anno 57 **9 ottobre 2026** **N. 262**

LEGGE REGIONALE 9 OTTOBRE 2026, N.12

AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE ALLA FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH A SEGUITO DI INCORPORAZIONE DEL MUSEO EBRAICO DI BOLOGNA E ALLA FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 2016, N. 3 (MEMORIA DEL NOVECENTO. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLA STORIA DEL NOVECENTO IN EMILIA-ROMAGNA. PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH)

LAVORI PREPARATORI

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 3379 - Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 2994 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Autorizzazione a partecipare alla Fondazione Museo Nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah, a seguito di incorporazione del Museo Ebraico di Bologna e alla Fondazione Teatro Comunale di Bologna". A firma dei Consiglieri: Lembi, Larghetti, Gordini, Casadei, Carletti, Ferrari, Proni, Paldino, Costi, Muzzarelli

LEGGE REGIONALE 9 OTTOBRE 2026, N.12

AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE ALLA FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH A SEGUITO DI INCORPORAZIONE DEL MUSEO EBRAICO DI BOLOGNA E ALLA FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 2016, N. 3 (MEMORIA DEL NOVECENTO. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLA STORIA DEL NOVECENTO IN EMILIA-ROMAGNA. PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

Capo I **Partecipazione alla Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano a seguito di incorporazione del Museo Ebraico di Bologna**
Art. 1 Autorizzazione e finalità
Art. 2 Partecipazione della Regione

Capo II **Partecipazione alla Fondazione Teatro Comunale di Bologna**
Art. 3 Autorizzazione e finalità
Art. 4 Partecipazione della Regione

Capo III **Norme comuni**
Art. 5 Norma finanziaria
Art. 6 Abrogazioni
Art. 7 Entrata in vigore

CAPO I
Partecipazione alla Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano a seguito di incorporazione del Museo Ebraico di Bologna

Art. 1
Autorizzazione e finalità

1. Al fine di concorrere alla conoscenza, alla trasmissione e alla valorizzazione della storia, della cultura e dell'esperienza ebraica in Emilia-Romagna e nel contesto italiano, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto regionale, alla Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah (MEIS), istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 17 aprile 2003, n. 91 (Istituzione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah) quale entità risultante dalla incorporazione per fusione della Fondazione Museo Ebraico di Bologna.

Art. 2
Partecipazione della Regione

1. La Regione è autorizzata a concedere alla Fondazione di cui all'articolo 1 un contributo annuale il cui importo viene definito entro il limite massimo di euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, mentre per gli esercizi successivi al 2028 il limite massimo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

2. La Fondazione di cui all'articolo 1 è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 novembre di ogni anno il documento previsionale programmatico dell'attività relativa all'esercizio successivo.

3. La Regione, allo scopo di garantire la continuità dei programmi della Fondazione di cui all'articolo 1, concede e liquida alla Fondazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

4. La Fondazione di cui all'articolo 1 è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione illustrante gli obiettivi perseguiti e gli interventi realizzati.

5. La partecipazione della Regione alla Fondazione di cui all'articolo 1 è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni:

a) che lo statuto e le iniziative della Fondazione siano conformi ai principî dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;

b) che la Fondazione non persegua fini di lucro.

6. Il Presidente della Giunta, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla Fondazione di cui all'articolo 1 e ad esercitare i diritti connessi.

7. Il Presidente della Giunta designa il rappresentante della Regione nella Fondazione di cui all'articolo 1.

CAPO II
Partecipazione alla Fondazione Teatro Comunale di Bologna

Art. 3
Autorizzazione e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, perseguendo gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e di promozione e sostegno della cultura di cui allo Statuto regionale, partecipa alla Fondazione Teatro Comunale di Bologna ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato), del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59), del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345 (Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6 e del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

2. La partecipazione della Regione è regolata dalle norme statali vigenti, nonché dalle disposizioni della presente legge.

Art. 4
Partecipazione della Regione

1. La Regione è autorizzata a concedere alla Fondazione di cui all'articolo 3 un contributo annuale il cui importo viene stabilito in un importo massimo di euro 3.000.000,00 per l'esercizio 2027 ed euro 3.200.000,00 per l'esercizio 2028, mentre per gli esercizi successivi al 2028 viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

2. La Fondazione di cui all'articolo 3 è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza una relazione artistica e un programma di attività, corredato del relativo piano finanziario.

3. La Regione, allo scopo di garantire la continuità dei programmi della Fondazione di cui all'articolo 3, concede e liquida alla Fondazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

4. La Fondazione di cui all'articolo 3 è tenuta a presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza una relazione, che attesti la realizzazione del programma svolto, contenente tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate.

5. La partecipazione della Regione alla Fondazione di cui all'articolo 3 è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni:

a) che lo statuto e le iniziative della Fondazione siano conformi ai principî dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;

b) che la Fondazione non persegua fini di lucro.

6. Il Presidente della Giunta, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla Fondazione di cui all'articolo 3 e ad esercitare i diritti connessi.

7. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione Teatro Comunale di Bologna secondo quanto previsto dallo statuto della Fondazione medesima.

CAPO III
Norme comuni

Art. 5
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 2, nel limite massimo di euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2027 e 2028, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti, "Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

2. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 4, nel limite massimo di euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2027 e di euro 3.200.000,00 per l'esercizio finanziario 2028, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 29 dicembre 2025, n. 13 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028), a valere sulla legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo), nell'ambito della Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.

3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l'attuazione dei commi 1 e 2.

4. Per gli esercizi successivi al 2028, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 6
Abrogazioni

1. L'articolo 5 bis della legge regionale 3 marzo 2016, n. 3 (Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah) è abrogato.

Art. 7
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2027.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 9 ottobre 2026 MICHELE DE PASCALE

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. **1326** del **27 luglio 2026**; oggetto assembleare n. **2994** (**XII Legislatura**):

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. **50** del **31 luglio 2026**;
- assegnato alla VI Commissione assembleare permanente Per la parità e per i diritti delle persone e Cultura;
- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. **2/2026** del **1° ottobre 2026**, con preannuncio di richiesta di relazione orale della relatrice della Commissione, consigliera Simona Lembi e del relatore di minoranza, consigliere Francesco Sassone, nominati dalla Commissione in data 10 settembre 2026;
- approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del **6 ottobre 2026**, alle ore **19:34,** atto n. **25/2026**.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 3379 - Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 2994 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Autorizzazione a partecipare alla Fondazione Museo Nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah, a seguito di incorporazione del Museo Ebraico di Bologna e alla Fondazione Teatro Comunale di Bologna". A firma dei Consiglieri: Lembi, Larghetti, Gordini, Casadei, Carletti, Ferrari, Proni, Paldino, Costi, Muzzarelli

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

la questione del premio di produzione dei lavoratori del Teatro Comunale di Bologna si trascina da oltre un decennio.

Nel 2012 i lavoratori accettarono il taglio degli organici del 20% e il congelamento temporaneo del premio di produzione (pari a circa 2 milioni di euro complessivi). L'accordo dell'epoca prevedeva il ripristino del premio una volta risanato il bilancio.

A marzo 2023 i sindacati (SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, FIALS CISAL) e la Direzione del Teatro firmarono l'ipotesi di accordo, con un'intesa che sanciva il ritorno del premio di produttività per tutto il personale, inclusi i lavoratori intermittenti e gli addetti alla sala.

La Corte dei conti ha in più occasioni respinto le ipotesi di accordo tra la Fondazione e i sindacati, ritenendole tardive rispetto alle leggi vigenti, congelando nuovamente i fondi, prolungando lo stallo contrattuale rendendo di fatto il bonus non erogabile.

Rilevato che

tra la rinuncia ai premi di produzione, la lentezza dei rinnovi del contratto nazionale, gli alti tassi di inflazione degli ultimi anni, il potere d'acquisto dei dipendenti del Teatro Comunale ha subito un forte ridimensionamento. Ad oggi le retribuzioni percepite dalle maestranze e dai musicisti del nostro teatro sono tra le più basse rispetto alle altre fondazioni lirico sinfonica italiane, nonostante quella di Bologna sia una delle realtà teatrali e musicali più antiche e prestigiose a livello italiano e mondiale.

I lavoratori del Teatro comunale hanno, negli anni, sempre dimostrato grande disponibilità a contribuire al risanamento dell'ente lirico.

Tutto ciò premesso e considerato,

impegna la Giunta regionale

a sostenere, anche tramite i contributi concessi annualmente ed indicati nella legge regionale, l'obiettivo di preservare e valorizzare l'esperienza e competenza delle maestranze che consentono la produzione lirica, sinfonica e concertistica di prim'ordine che caratterizza la Fondazione Teatro Comunale di Bologna;

a sostenere, nel rispetto dell'autonomia della Fondazione, delle prerogative delle parti e delle competenze della Corte dei conti, percorsi di confronto tra la Sovrintendenza e le rappresentanze dei lavoratori finalizzati al consolidamento delle condizioni necessarie allo sviluppo artistico, organizzativo, produttivo del Teatro Comunale di Bologna.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 6 ottobre 2026

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Michele de Pascale – Direttore responsabile: Giuseppe Pace – Responsabile Redazione: Arianna Centonze
Documento firmato digitalmente